

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
CARESANABLOT, CARPIGNANO SESIA, SAN NAZZARO SESIA ,
GREGGIO, OLDENICO E SALI VERCELLESE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il
Comune

di **CARESANABLOT** C.F. 80015110028 (classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco,
Italo Grosso,

il Comune di **CARPIGNANO SESIA** C.F. (classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco
Giuseppe Maio,

il Comune di **SAN NAZZARO SESIA** C.F. (classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco
Stefano Zanzola,

il Comune di **GREGGIO** C.F. (classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco Claudio
Trada,

il Comune di **OLDENICO** C.F. 00425310024 (classe 4°) legalmente rappresentato dal
Sindaco Valter Ganzaroli,

il Comune di **SALI VERCELLESE** C.F. 80000510026 (classe 4°) legalmente rappresentato
dal Sindaco Emanuele Gabutti,

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

l'Amministrazione Comunale di CARESANABLOT con delibera di C.C. n.

_____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

che l'Amministrazione Comunale di CARPIGNANO SESIA con delibera di C.C. n. _____

del _____, esecutiva ai sensi di legge,

2

che l'Amministrazione Comunale di SAN NAZZARO SESIA con delibera di C.C. n. _____

del _____, esecutiva ai sensi di legge,

che l'Amministrazione Comunale di GREGGIO con delibera di C.C. n. _____

del _____,

esecutiva ai sensi di legge,

che l'Amministrazione Comunale di OLDENICO con delibera di C.C. n. _____ del

_____, esecutiva ai sensi di legge,

che l'Amministrazione Comunale di SALI VERCELLESE con delibera di C.C. n.

_____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi degli
articoli 30 e 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.
10 del D.P.R., n.

465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di CARESANABLOT, CARPIGNANO SESIA, SAN NAZZARO SESIA,
GREGGIO, OLDENICO e di SALI VERCELLESE, stipulano la presente convenzione allo
scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo
coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un
significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di CARESANABLOT assume la veste di Comune capo convenzione, presso il
quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31.12.2020.

2. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di SESSANTA (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente comma 1 anche per uno dei seguenti motivi:

a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sarà la prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale;

b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca del Segretario Comunale titolare: in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Qualora, di riscontro, le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sei sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Albo o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della Convenzione);

c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

4. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali presso la Prefettura di Torino.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di CARESANABLOT, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni di CARPIGNANO SESIA, SAN NAZZARO SESIA, GREGGIO, OLDENICO E SALI V.SE.

2. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

3. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

4. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

5. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri sopramenzionati comuni convenzionati, provvederà altresì:

a. ad comunicare al competente Albo, i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi,

b. a richiedere all'Albo il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non

rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso,
c. ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

1. La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di CARESANABLOT sede della convenzione.

2. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

1. L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei sei comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

2. Il calendario dei giorni sarà indicativamente il seguente:

lunedì – dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (tot. 4,30 ore) – Carpignano Sesia

martedì – dalle ore 8,30 alle ore 13,15 (4,45 ore) – Caresanablot

dalle ore 14,30 alle ore 18,00 (3,30 ore) – San Nazzaro Sesia

mercoledì – dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (4,30 ore) – San Nazzaro Sesia

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (3,00 ore) – Oldenico

giovedì – dalle ore 8,30 alle ore 11,30 (3,00 ore) – Sali V.se

dalle ore 11,30 alle ore 13,15 (1,45 ore) – Caresanablot

venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (4,30 ore) – Carpignano Sesia

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (3 ore) – Greggio

sabato - dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (tot. 3,30 ore) – Caresanablot .

ART. 7 – RAPPORTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dal Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Caresanablot, Carpignano Sesia, San Nazzaro Sesia, Greggio, Oldenico e Sali V.se. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

2. Competono quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

3. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

4. Il Comune di CARESANABLOT, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

5. Al Segretario comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo (indennità di posizione e retribuzione di risultato) per l'espletamento delle funzioni aggiuntive di "responsabile di servizio" dei comuni interessati, qualora le stesse vengano conferite dai sindaci dei rispettivi comuni e i cui oneri saranno a carico di ciascun Ente che ha conferito l'incarico a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

1. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 5 - saranno ripartite come segue:

- a) 27,78 % a carico del Comune di CARESANABLOT (pari a 10 ore settimanali)
- b) 25 % a carico del Comune di CARPIGNANO SESIA (pari a 9 ore settimanali)
- c) 22,23 % a carico del Comune di SAN NAZZARO SESIA (pari a 8 ore settimanali)

7

d) 8,33% a carico del Comune di OLDENICO (pari a 3 ore settimanali)

e) 8,33% a carico del Comune di GREGGIO (pari a 3 ore settimanali)

f) 8,33% a carico del Comune di SALI VERCELLESE (pari a 3 ore settimanali).

2. Il Comune di CARESANABLOT comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso della loro quota entro i trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

3. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine di gg.15 dal ricevimento della richiesta di rimborso. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei segretari comunali e provinciali.

4. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito ai sensi di legge, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune ai sensi di legge. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra tutti i Comuni dei suddetti diritti nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un QUINTO dello stipendio di godimento. Tale disciplina si applica nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 11 agosto 2014 n.114 art.10 c.2bis, fermo che gli Enti locali convenzionati sono privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

5. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei sei Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma in esubero percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle sei Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

6. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal Segretario Comunale per il raggiungimento della Sede dei Comuni convenzionati sono a carico degli stessi i quali provvederanno a liquidarle mensilmente in base alla normativa in vigore.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Albo.

2. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

1. Per le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio, è istituita apposita commissione formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati ovvero dai loro delegati.

2. Detta commissione sarà convocata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune capofila.

3. Si riunirà facoltativamente ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune capofila, il quale provvederà alla convocazione della commissione, entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La commissione esprime i propri pareri a maggioranza, su ogni argomento trattato.

5. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal Segretario Comunale titolare che curerà la stesura dei verbali delle adunanze.

6. Qualora il Segretario titolare risultasse interessato all'atto, le funzioni di Segretario verbalizzante verranno affidate ad un Sindaco presente o al delegato di questo.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro dal Comune di CARESANABLOT , nella sua veste di Capo convenzione.

ART. 12 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

1. Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

ART. 13 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. Il "Comune di Caresanablot", ai sensi della normativa urgente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., informa i contraenti che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO Italo Grosso

IL SINDACO Maio Giuseppe

IL SINDACO Stefano Zanzola

IL SINDACO Claudio Trada

IL SINDACO Valter Ganzaroli

IL SINDACO Emanuele Gabutti